



REGOLAMENTO DELLE PRINCIPALI ATTIVITA' E PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO

Il Consiglio dell'Ordine di Crotone, nel rispetto del d.lgs. 139 del 28 giugno 2005, intende regolamentare lo svolgimento di alcune funzioni, già di base previste normativamente, al fine di disciplinarne il proprio funzionamento.
Per tutto ciò che non è previsto nel presente regolamento, si fa rinvio al d.lgs. 139/2005 e alle sue eventuali e successive modifiche ed integrazioni.

Premessa

L'Ordine dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Crotone è un Ente pubblico non economico a carattere associativo, dotato di autonomia patrimoniale e finanziaria ed è soggetto alla vigilanza del Ministero della Giustizia ai sensi dell'art. 6, c.3 del D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 e del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (*art.29, c.1, lett. e) del citato decreto*).

Sono Organi dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotone:

- **il Consiglio**
- **il Presidente**
- **il Collegio dei Revisori**
- **l'Assemblea degli Iscritti**

Il presente regolamento detta la disciplina del funzionamento del Consiglio dell'Ordine recependo i principi contenuti nel predetto D.Lgs. n.139/2005. Per tutto ciò che non è indicato nel presente regolamento, si fa rinvio al decreto legislativo n°139 del 2005.

Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Crotone: composizione, attribuzioni ed organizzazione

Art 1- Costituzione, composizione e cariche

- Il Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Crotone è istituito presso il circondario del Tribunale civile e penale di Crotone ed è composto da tanti membri eletti in base alle disposizioni di cui all'art. 9 e 21 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139 e successive modificazioni. Costituiscono cariche del Consiglio, come previsto dall'art.10 del citato decreto legislativo, il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere.
- Per l'esercizio del mandato consiliare, fatta salva la carica del Presidente che viene eletto direttamente dagli iscritti, secondo le modalità di cui all'art.21, il Consiglio elegge, al proprio interno, un Vice-Presidente, un Segretario e un Tesoriere (art.10).

Art. 2 – Attribuzioni ed organizzazione del Consiglio

Al Consiglio spettano tutte le attribuzioni di cui all'art. 12 del D.Lgs. 139/05, da altre norme di legge inerenti nonché dalle direttive del Consiglio nazionale intese al coordinamento e alla promozione dell'attività dei Consigli territoriali per favorire le iniziative rivolte al miglioramento ed al perfezionamento professionale.

Pertanto, il Consiglio dell'Ordine ha le seguenti attribuzioni:

- rappresenta, nel proprio ambito territoriale, gli iscritti nell'Albo promuovendo i rapporti con gli enti locali; restano ferme le attribuzioni del Consiglio nazionale di cui all'articolo 29, comma 1, lettera a);
- vigila sull'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni che disciplinano la professione; cura la tenuta dell'Albo e dell'elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento; cura la tenuta del registro dei tirocinanti e adempie agli obblighi previsti dalle norme relative al tirocinio per l'ammissione agli esami di Stato per l'esercizio della professione; cura l'aggiornamento e verifica periodicamente, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo, ove previsto, le relative certificazioni e curando gli eventuali adempimenti nei confronti del Consiglio nazionale;
- vigila per la tutela dei titoli e per il legale esercizio delle attività professionali, nonché per il decoro e l'indipendenza dell'Ordine;
- trasmette al Consiglio di disciplina gli esposti ricevuti a carico degli iscritti;
- interviene per comporre le eventuali contestazioni che sorgono, in dipendenza dell'esercizio professionale, tra gli iscritti nell'Albo e, su concorde richiesta delle parti, fra gli iscritti ed i loro clienti, trasmettendo gli atti al Consiglio di disciplina;
- formula pareri in materia di liquidazione di onorari a richiesta degli iscritti o della pubblica amministrazione in conformità alla legge (*vedi decreto liberalizzazione*);
- provvede alla organizzazione degli uffici dell'Ordine, alla gestione finanziaria e a quant'altro sia necessario per il conseguimento dei fini dell'Ordine; a tale riguardo il Consiglio dell'Ordine, ai sensi e per gli effetti dell'art.12 d.lgs.139/2005 - comma 1) lettere b),f),g),l), nel perseguimento dell'interesse organizzativo istituzionale, dispone quanto segue: a tutti i componenti del Consiglio è consentito, durante l'orario di apertura al pubblico, il libero accesso presso gli Uffici dell'Ordine; il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere, per ragioni del loro ufficio, possono accedere in qualunque momento. Qualora un Consigliere abbia la necessità di ottenere informazioni e/o documenti utili all'espletamento del suo mandato, deve farne richiesta al personale di segreteria. Le informazioni in possesso degli uffici e i documenti richiesti sono messi a disposizione del consigliere entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta e, nei casi di urgenza, entro 1 giorno lavorativo. Quando non è possibile rispettare detti termini, il personale di segreteria ne dà comunicazione all'interessato specificandone i motivi.

- designa i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere locale;
- delibera la convocazione dell'Assemblea;
- rilascia, a richiesta, i certificati e le attestazioni relative agli iscritti;
- stabilisce un contributo annuale ed un contributo per l'iscrizione nell'Albo o nell'elenco, nonché una tassa per il rilascio di certificati e di copie dei pareri per la liquidazione degli onorari (***vedi decreto liberalizzazione***);
- cura, su delega del Consiglio nazionale, la riscossione ed il successivo accreditamento della quota determinata ai sensi dell'art. 29;
- promuove, organizza e regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.
- Provvede all'assunzione del personale dell'Ente in ossequio alla normativa in materia di lavoro.
- Concede il patrocinio a convegni e/o manifestazioni organizzate da altri Ordini, anche di concerto con loro, nonché ad altri enti pubblici o privati.
- Predispone annualmente il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea degli Iscritti.
- Il Consiglio dell'Ordine svolge la propria attività in conformità alle direttive emanate dal Consiglio nazionale, individuando, altresì, specifiche aree di interesse in relazione alle linee programmatiche da esso stabilite e agli obiettivi da perseguire.
- Per il perseguimento dei propri compiti istituzionali, attribuiti dall'art. 29 del D.Lgs. 139/05 il Consiglio dell'Ordine può avvalersi del parere di Commissioni consultive e Gruppi di studio, delle quali determina la composizione, le materie e la durata.
- **Svolgimento dell'adunanza consiliare.**

Il Presidente (*o chi in sua vece*) presiede l'adunanza consiliare e ne assicura il corretto svolgimento, verificata la regolarità delle convocazioni e la sufficienza del numero di presenti, dichiara aperta la discussione secondo l'ordine del giorno, Il Presidente, ravvisandone l'opportunità, può disporre che la trattazione di un argomento venga anticipata o posticipata rispetto all'ordine stabilito. Ciascuna decisione sulla discussione deve essere approvata dalla maggioranza dei presenti, in caso di parità di voti vale doppio il voto del presidente. Il Presidente modera la discussione degli argomenti e dispone che i lavori si svolgano osservando il d.lgs.139/2005 ed il presente regolamento. I singoli argomenti sono trattati seguendo l'ordine del giorno redatto a cura del

Presidente. In casi di urgenza il Presidente, a suo insindacabile giudizio, può integrare l'ordine del giorno di una seduta già convocata, sino a due giorni prima della seduta.

Ciascun Consigliere può proporre al Presidente l'iscrizione nell'ordine del giorno di uno o più argomenti e delle relative eventuali delibere, depositando una richiesta scritta che verrà comunicata a tutti i Consiglieri assieme all'ordine del giorno. La richiesta di iscrizione dell'argomento all'ordine del giorno e la proposta di delibera, devono essere fatte pervenire al Presidente, almeno tre giorni lavorativi prima della data fissata per la seduta. Per le proposte di iscrizione all'ordine del giorno provenienti da almeno cinque Consiglieri, il Presidente deve provvedere all'iscrizione dell'argomento nell'ordine del giorno della seduta purché le stesse richieste siano pervenute almeno cinque giorni prima della data fissata per la seduta. Qualora la richiesta sia pervenuta oltre il termine fissato il Presidente iscriverà l'argomento all'ordine del giorno della seduta successiva a quella per la quale l'iscrizione era stata richiesta.

Al fine di uno svolgimento celere ed ordinato della discussione, le comunicazioni e le Informative del Consiglio Nazionale già diramate ai Consiglieri saranno date per lette, salvo la necessità di eventuali approfondimenti.

Dell'arrivo in ritardo rispetto all'orario di effettiva apertura del verbale o dell'abbandono in anticipo dell'adunanza da parte del singolo componente deve esser fatta espressa menzione nel relativo verbale. Ciascun Consigliere deve comunicare anticipatamente (entro l'orario previsto dell'adunanza) la propria assenza alla Segreteria dell'Ordine (o, in caso di chiusura degli Uffici, al Presidente, al Segretario o altro consigliere presente alla seduta), specificandone i motivi. In assenza di motivata comunicazione di assenza, si da per assente ingiustificato il Consigliere non presente all'adunanza.

Prima di iniziare la discussione su ciascun punto all'ordine del giorno ogni Consigliere deve rendere nota la sua posizione di conflitto di interesse con riferimento al punto in trattazione. Il Consigliere che versa in tale situazione, pur presente in sala, è obbligato ad astenersi dalla discussione e dalla votazione sul punto. I consiglieri in conflitto di interessi concorrono a formare il quorum costitutivo della riunione ma sono esclusi dal computo del quorum deliberativo.

Gli interventi dei Consiglieri, inerenti il punto in trattazione, non possono superare la durata massima di cinque minuti e nessun Consigliere può intervenire nuovamente fintanto che non si siano espressi tutti gli altri

Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta. E' facoltà del Presidente, ovvero suo obbligo se ne fanno richiesta tanti Consiglieri che costituiscono la maggioranza dei presenti, disporre, per argomenti di particolare rilevanza, una seconda tornata di interventi per i quali, ricorrendone il caso, fisserà nuovi limiti di tempo in termini necessariamente più contenuti.

Ogni proposta di delibera conterrà, oltre all'argomento oggetto della votazione, gli spazi per la dichiarazione di voto dei Consiglieri. Successivamente alla relazione e agli interventi si procederà con la votazione della delibera. La votazione avverrà per alzata di mano con registrazione del voto da parte del verbalizzante. Ciascun Consigliere, inoltre, potrà far risultare a verbale per ciascuna delibera, la propria dichiarazione di voto. Nelle ipotesi previste dalla legge o su richiesta di almeno cinque consiglieri, la votazione avverrà a scrutinio segreto. Al termine della votazione il Segretario provvederà alla comunicazione del risultato al Consiglio e alla verbalizzazione dello stesso. Il Consiglio può deliberare di avvalersi, di professionalità anche esterne, esperte in materia giuridico amministrativa, cui potrà essere affidato, tra l'altro, l'incarico di redigere pareri.

Ciascun Consigliere è tenuto ad adottare un comportamento rispettoso dell'Istituzione, degli altri Consiglieri e della propria funzione. Qualunque comportamento del singolo Consigliere che dovesse turbare il corretto svolgimento delle adunanze, impedendone la prosecuzione, potrà essere sanzionato dal Presidente attraverso l'allontanamento del Consigliere dall'aula e, in caso di rifiuto o per la gravità dei fatti, con la trasmissione degli atti al Consiglio Territoriale di Disciplina. Terminata la trattazione degli argomenti di cui all'ordine del giorno e fatti salvi i casi di cui ai commi precedenti, il Presidente, o chi in sua vece, dichiara chiusa l'adunanza.

Art. 3 - Del Presidente

E' il rappresentante legale dell'Ordine, presiede il Consiglio e ne coordina l'attività (*art.11 c.1*), adotta i provvedimenti necessari ed urgenti, salvo ratifica del Consiglio (*art. 11 c2*).

Può essere eletto presidente solo un iscritto nella Sezione A dell'Albo.

Per tutti i poteri afferenti alla carica del Presidente si fa rinvio al d.lgs.139/2005 ed al presente regolamento.

Art. 4 - Del Vicepresidente

Il Vicepresidente, per l'ordinaria amministrazione, sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo.

Ove manchino, o siano impediti, sia il presidente che il vicepresidente, le loro funzioni vengono svolte dal consigliere delegato direttamente dal presidente assente, ovvero dal consigliere più anziano per iscrizione nell'Albo o, in caso di parità, dal più anziano per età.

Per tutti i poteri afferenti alla carica di Vice-Presidente si fa rinvio al d.lgs.139/2005 ed al presente regolamento.

Art. 5 - Del Segretario

Il Segretario assiste il Presidente nel coordinamento dell'attività del Consiglio, controlla l'esatta e puntuale esecuzione delle delibere del Consiglio, redige il verbale delle sedute (anche eventualmente con l'ausilio di un incaricato scelto preferibilmente tra i componenti del Consiglio), tiene i rapporti con la struttura e con gli Enti.

Il Segretario verbalizza in forma sintetica le sedute del Consiglio e provvederà, successivamente, a predisporre il testo definitivo da sottoporre ai Consiglieri nella riunione successiva per eventuali osservazioni.

Nel caso di assenza o impedimento, le funzioni del Segretario sono svolte dal Consigliere più giovane per età ed iscrizione all'Albo, fatta eccezione per i Consiglieri già titolari di cariche istituzionali. Per tutti i poteri afferenti alla carica di Segretario si fa rinvio al d.lgs.139/2005 ed al presente regolamento.

Art. 6 - Del Tesoriere

Il Tesoriere vigila sulla riscossione delle entrate e sul pagamento delle spese.

Sovrintende alla riscossione dei contributi previsti dall'art.12, c.1 lett. p) e dall'art.29, c.1, lett. h) dovuti dagli iscritti.

Su delibera del Consiglio dell'Ordine può disporre del fondo di riserva iscritto in bilancio, acquisito il parere del Collegio dei Revisori.

Redige annualmente il progetto del bilancio di previsione e consuntivo da sottoporre alla preventiva approvazione del Consiglio.

Predisporre la relazione tecnica di accompagnamento al bilancio di previsione e consuntivo.

Illustra all'Assemblea degli Iscritti il bilancio preventivo e consuntivo corredato della propria relazione curandone la pubblicazione dopo l'approvazione. Per tutti i poteri afferenti alla carica di Tesoriere si fa rinvio al d.lgs.139/2005 ed al presente regolamento.

Art. 7 - Commissioni Consultive

Le Commissioni Consultive (di seguito "Commissioni") sono istituite dal Consiglio dell'Ordine per fornire pareri ed elementi di valutazione su qualsiasi materia che interessi l'esercizio della professione con il fine di effettuare studi ed indagini in specifici settori e materie oggetto dell'attività della categoria professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile.

Le Commissioni non possono avere alcuna rilevanza esterna.

Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme contenute nel D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, nonché ai regolamenti approvati dal Consiglio nazionale ed a quelli, ancorché correlati, del Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Crotone.